

Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;

VISTE le linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

VISTO il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

VISTO il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il d.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, recante il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, recante "Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTI i decreti ministeriali e interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del regolamento di cui al decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

VISTO il decreto 7 gennaio 2019 (prot. n. 6) relativo alla "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";

VISTO il decreto 25 ottobre 2019 (prot. n. 989), concernente le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

VISTO il decreto 6 agosto 2020 (prot.n. 435), che ha integrato le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 del d.m. n. 989/2019 e ha previsto, all'art. 3, comma 1, che con successivo decreto, da adottare entro il mese di gennaio 2021, siano definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati per il triennio 2021-2023;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.m. 12 agosto 2020 (prot.n. 446), recante la definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02) e professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03);

VISTO il parere reso dall'ANVUR con la delibera n. 246 del 26 novembre 2020 e l'ulteriore delibera n. 257 del 10 dicembre 2020;

RITENUTO di poter prendere in considerazione il parere reso dall'ANVUR nella citata delibera n. 257/2020, in via eccezionale, nelle more della revisione delle classi di laurea attualmente all'esame del CUN;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione del decreto relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione 2021-2023, dovranno essere rimodulati gli indicatori per l'accreditamento delle sedi e dei corsi definiti con il d.m. 6/2019 a decorrere dall'a.a. 2022/2023;

CONSIDERATO che in coerenza con i predetti indicatori dovrà essere definito il nuovo modello per il calcolo del costo standard di formazione per studente in corso per il triennio 2021-2023 in sostituzione del d.m. 8 agosto 2018 (prot.n. 585), relativo al triennio 2018-2020;

RITENUTO di integrare, nelle more della definizione dei nuovi indicatori per l'accreditamento sopraindicati, il d.m. 6/2019 per l'a.a. 2021/2022 con riferimento ai corsi ad orientamento professionale di cui al citato d.m. 446/2020 nonchè di chiarire alcuni aspetti relativi ai requisiti di docenza nonché di correggere alcuni refusi;

DECRETA

Art. 1

- 1. All'articolo 4, comma 5, del d.m. n. 6 del 2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al secondo periodo è soppressa la parola "esclusivamente";
- b) al terzo periodo le parole da "L'accreditamento" a "riportato:" sono sostituite dalle seguenti: "In tal caso o nel caso di presentazione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza o in presenza di piani di raggiungimento già adottati e in corso di graduale ed effettiva realizzazione, l'accreditamento e l'istituzione di nuovi corsi può essere proposto nel limite massimo del 2% dell'offerta formativa già autorizzata e in regola con i requisiti di docenza. Per le Università statali è condizione necessaria possedere un indicatore di sostenibilità economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:".

Art. 2

- 1. All'articolo 8 del d.m. n. 6 del 2019 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c.al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un triennio dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari al 60%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del corso stesso. La suddetta percentuale si applica fino alla conclusione del ciclo iniziato nell'a.a.2020/21".
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:



Il Ministro dell'università e della ricerca

"3. I corsi di laurea di cui al d.m. n. 446/2020 possono essere istituiti in deroga al limite del 2% di cui all'art. 4, comma 5. I corsi sperimentali già attivati aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale sono trasformati e disattivati entro l'a.a. 2022/23."

Art. 3

- 1. All'Allegato A *Requisiti di accreditamento del corso di studio* del d.m. n. 6/2019, alla lettera b) *requisiti di docenza*, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla seconda sezione, la denominazione è sostituita dalla seguente: "Corsi (L, LM) Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato Corsi di laurea a orientamento professionale (L-P01, L-P02, L-P03)- Corsi di laurea (L) sperimentali ad orientamento professionale (L/DS, LM/DS) Scienze della Difesa e Sicurezza e gli altri corsi attivati in convenzione con le Forze armate" e, dopo la tabella, sono aggiunte le seguenti parole: "I docenti delle classi L-P01, L-P02, L-P03 sono da utilizzare anche per le attività di cui all'art. 3, comma 2 del d.m. n. 446/2020";
- b) nella sezione "Caratteristiche dei docenti di riferimento e dei tutor per i corsi a distanza", dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
- "e. Docenti in convenzione con gli Enti di Ricerca ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.m. 27 novembre 2012 (prot. n. 24786)";
- c) nella tabella K dove sono definite le caratteristiche dei corsi di studio internazionali, alla lettera d), sono soppresse le parole "e LMCU" e dopo la tabella K è inserito il seguente periodo:
- "La possibilità di prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti è ammessa per i corsi delle tipologie a) e d) della Tabella K";
- d) al punto iii) relativo alla copertura dei settori scientifico disciplinari è aggiunto il seguente periodo: "Sono considerati come indistinguibili dal punto di vista delle relative competenze didattiche i SSD da FIS/01 a FIS/08 quando questi siano anche solo parzialmente presenti negli ambiti di base di una Classe di laurea.".

Art. 4

- 1. Nell'Allegato D Numerosità di riferimento e massime di studenti e relativi raggruppamenti, nella tabella denominata Corsi di laurea con modalità di erogazione convenzionale o mista è aggiunto il Gruppo "Professionalizzanti P" con numerosità di riferimento pari a 75 e numerosità massima pari a 100.
- 2. Al suddetto gruppo "Professionalizzanti" afferiscono le classi di laurea ad orientamento professionale definite dal d.m. n. 446/2020:
 - Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01)
 - Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02)
 - Professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03).
- 3. Allo stesso gruppo afferiscono altresì i corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale, di cui all'articolo 8, comma 2, del d.m. n. 6/2019, indipendentemente dalla Classe di laurea nella quale sono stati attivati.

IL MINISTRO prof. Gaetano Manfredi